



PROVINCIA DI  
VERCELLI

\*\*\*\*\*

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO  
SERVIZIO A.I.A. - I.P.P.C.

Proposta N. 1557 / 2026

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 599 DEL 30/04/2026

**OGGETTO: DITTA WIENERBERGER S.P.A. UNIPERSONALE, CON SEDE LEGALE IN VIA RINGHIERA N. 1 - 40027 BUBANO DI MORDANO (BO) E INSTALLAZIONE IPPC IN VIA ROVASENDA N. 79 - 13045 GATTINARA (VC). AGGIORNAMENTO E RETTIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 925 DEL 06/08/2025 AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.**

### LA DIRIGENTE RESPONSABILE

#### VISTI

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), come recepita dal D. Lgs. 04/03/2014 n. 46 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali*" (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., in particolare la parte II, Titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale", come modificati a seguito della normativa di recepimento della Direttiva IED di cui al D.Lgs. 46/2014;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" – art. 1 comma 85 lett. a) che attribuisce alle province, quali Enti di area vasta, le funzioni fondamentali in diversi ambiti tra cui la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- le Circolari del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014, n. prot. 12422 del 17/06/2015 e n. 27569 del 14/11/2016 recanti Linee di indirizzo e criteri sulle modalità applicative delle discipline in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
- il Decreto del MATTM n. 95 del 15 aprile 2019 recante modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis), del D. Lgs. 152/2006;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare agli articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (testo Unico delle leggi sulle Autonomie Locali);
- il decreto legislativo 26/06/2015, n. 105, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
- la legge regionale n. 13/2023 "*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata*";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 recante "*Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18/02/2005, n. 59*";

- il regolamento 1/R del 20/02/06 e s.m.i. recante la *"Disciplina e delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne"*;
- la D.G.P. n. 12 del 7/07/2011, con cui sono state aggiornate le delibere di G.P. n. 4899/2004 e n. 1226/2006, per la parte inerente l'acconto delle tariffe istruttorie, al fine di recepire le indicazioni dettate dal Decreto Ministeriale del 24/04/2008, recante *"Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59"*, come adeguato dalla D.G.R. 22/12/2008, n. 85-10404, e con cui si è stabilito che le tariffe istruttorie sono da versare all'atto di presentazione dell'istanza per una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per la modifica sostanziale e per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, pena l'irricevibilità della domanda stessa;
- la Legge Regionale n. 23 del 29/10/2015, *"Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56"*, in particolare l'articolo 2 *"Funzioni delle province"* comma 1 che prevede *"sono confermate in capo alla Provincia tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge"*;

**VISTO** il documento di riferimento della Commissione Europea, elaborato dall'IPPC Bureau di Siviglia: *"Reference Document on Best Available Techniques for the Ceramic Manufacturing Industry — August 2007"*

## **PREMESSO CHE**

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. i-quater) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definita "installazione" l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. r-bis) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definito "Gestore" qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico della medesima;
- la Ditta WIENERBERGER S.P.A. UNIPERSONALE (di qui Gestore) con sede legale in Via Ringhiera n. 1 – 40027 Bubano di Mordano (BO), Codice Fiscale 82001290392 e Partita IVA 00707731204, ed installazione IPPC ubicata in Via Rovasenda n. 79 – 13045 Gattinara (VC), è autorizzata con provvedimento di A.I.A. n. 925 del 06/08/2025, allo svolgimento delle attività di cui alle seguenti categorie dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06:

*codice IPPC 3.5: "Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare produzione di laterizi per murature e tramezzature, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m<sup>3</sup> e con una densità di colata superiore a 300 kg/m<sup>3</sup>."*

**RICHIAMATA** la Nota 1 posta in calce alla Tabella A3, denominata "Emissioni in atmosfera prescrizioni e valori limite di emissione", dell'Allegato A alla previgente Determinazione Dirigenziale n. 925 del 06/08/2025, in corrispondenza dei punti di emissione E1 ed E2 (Esaustione essiccatoio), il cui testo recitava testualmente: *"I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'17% (rif. all'Allegato 1, parte III, punto 2 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)"* di cui alla vigente A.I.A. n. 925 del 06/08/2025.

**VISTA** la "Richiesta di chiarimenti e rettifica di prescrizioni" datata 20/02/2026, acquisita al protocollo della Provincia di Vercelli al n. 5412 del 23/02/2026, presentata dal Gestore;

**CONSIDERATO CHE**, attraverso l'istanza, la Ditta ha evidenziato che l'essiccatoio continuo (camini E1 ed E2) viene alimentato per la maggior parte utilizzando l'aria calda di recupero prelevata dalla zona di raffreddamento del forno di cottura. Il bruciatore ausiliario in vena d'aria (codice M.5) interviene

unicamente in funzione integrativa. Pertanto, non avviene una combustione diretta continuativa all'interno del flusso d'aria essiccante;

**CONSIDERATO ALTRESI' CHE** l'assenza di combustione comporta che l'ossigeno presente non venga consumato. La concentrazione di ossigeno misurata in emissione ai camini dell'essiccatoio si mantiene su livelli prossimi a quelli atmosferici (circa 20,9% nell'aria secca) ed è storicamente superiore al 20%. I fumi derivanti dal forno, da cui si effettua il recupero termico, mostrano un tenore di ossigeno del 18% circa;

**RILEVATO CHE** questa configurazione impiantistica rappresenta una Best Practice di settore finalizzata al risparmio energetico. L'alta concentrazione di ossigeno in emissione non è un'illecita operazione di diluizione finalizzata ad eludere i limiti normativi, ma la conseguenza tecnica del processo. Il Gestore ha quindi richiesto la cancellazione dell'obbligo di ricalcolo al 17% di ossigeno;

**DATO ATTO** che con nota prot. n. 9673/2026 del 27/03/2026 ~~con cui~~ il Servizio A.I.A. - I.P.P.C. della Provincia di Vercelli ha trasmesso formale richiesta di parere tecnico ad ARPA Piemonte (Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Servizio Territoriale di Vercelli);

**VALUTATO CHE** nel proprio contributo tecnico (prot. 11677/2026), ARPA Piemonte ha confermato che la commistione tra l'aria del forno di cottura e l'aria ambiente non introduce inquinanti a scopo di diluizione e che l'impostazione è coerente con l'art. 271 commi 12 e 13 del D.lgs. 152/06 s.m.i.;

**VALUTATO INOLTRE CHE** ARPA Piemonte ha chiarito che l'applicazione del fattore correttivo dell'ossigeno su valori prossimi al 21% genera un andamento asintotico, rendendo la formula del ricalcolo del tutto "priva di significato fisico". L'Agenzia ha pertanto concluso che la richiesta del Gestore è "pertinente e supportata da considerazioni tecniche condivisibili";

**RITENUTO**, pertanto, di accogliere la richiesta del Gestore e di rettificare la tabella A3 dell'Allegato A all'A.I.A. n. 925/2025, stralciando la prescrizione relativa al tenore di ossigeno di riferimento sui camini E1 ed E2;

**DATO ATTO** che l'iter istruttorio è stato affidato al Servizio A.I.A. - I.P.P.C. e che le prescrizioni sono state predisposte dal Servizio A.I.A. - I.P.P.C. sulla scorta dei pareri acquisiti;

**RILEVATO CHE**, ai fini dell'adozione del presente provvedimento e con riferimento al procedimento in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;

**ATTESO** che la competenza del presente provvedimento spetta alla Dirigente del Settore Ambiente e Territorio - Arch. Veronica Platinetti - ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e che lo stesso, in qualità di responsabile del procedimento in questione e in riferimento all'istruttoria effettuata, dichiara che è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia;

#### **DETERMINA**

- di aggiornare e rettificare, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'A.I.A. n. 925 del 06/08/2025 in capo al Gestore WIENERBERGER S.P.A. UNIPERSONALE per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Gattinara (VC), in cui sono svolte le attività di cui al codice IPPC 3.5;
- di disporre l'eliminazione della prescrizione di ricalcolo dell'ossigeno al 17% (Nota 1) per i limiti emissivi della Tabella A3 relativi ai camini E1 ed E2, i quali dovranno essere considerati alle condizioni di emissione misurata;
- di fare salva in ogni altra parte l'A.I.A. n. 925 del 06/08/2025 e s.m.i. ove non in contrasto con il presente provvedimento;

#### **DISPONE**

- che la presente autorizzazione integri e aggiorni il provvedimento di A.I.A. n. 925 del 06/08/2025, e debba essere sempre conservata insieme alla stessa A.I.A. e messa a disposizione degli Enti competenti al controllo;
- che copia del presente provvedimento, nonché dei dati relativi al monitoraggio ed ai controlli, siano messi a disposizione per la consultazione del pubblico presso l'Ufficio AIA - IPPC del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Vercelli;
- che il presente provvedimento sia trasmesso per conoscenza al Comune di Gattinara, all'ARPA Piemonte Dipartimento Nord-Est Servizio Territoriale di Vercelli; alla ASL AL - Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica; l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia; al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese;
- di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo Pretorio della Provincia di Vercelli;
- di dare inoltre atto che il presente provvedimento:
  - è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
  - è regolare sotto il profilo tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis- comma 1 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);
  - verrà pubblicato secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013, nonché sulla base delle prescrizioni di cui al "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Vercelli".

*Il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diventa esecutivo dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'art. 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con DGP n. 813 del 13/03/2008 e s.m.i.*

*Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.*

Redattore: AIRO' DAVIDE

Funzionario/Incaricato di E. Q.: BONATO VALENTINA

**LA DIRIGENTE  
PLATINETTI VERONICA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)